

ALLEGATO: norme di carattere generale per la presentazione e la valutazione delle segnalazioni di lavoratori dipendenti da insignire dell'onorificenza "Stella al merito del lavoro"

Al fine della formulazione delle segnalazioni e della relativa istruttoria, si confermano le norme di carattere generale rese note gli scorsi anni e si ritiene opportuno riassumerle qui di seguito, comprensive delle integrazioni impartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per l'anno 2024.

Requisito fondamentale per poter aspirare alla decorazione è l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di terzi.

Si precisa che possono aspirare alla decorazione i seguenti soggetti:

- lavoratori dipendenti di ambo i sessi, occupati in qualità di operai, quadri, impiegati e dirigenti in imprese pubbliche o private, qualunque sia il campo di produzione o di lavoro nel quale esercitano la propria attività;
- dipendenti delle società cooperative, anche se soci delle medesime;
- dipendenti di aziende o stabilimenti dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli Enti Pubblici (non rientranti nei ruoli organici del personale della pubblica amministrazione – D.Lgs. 30.03.2001, n. 165¹);
- dipendenti di organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro e delle associazioni legalmente riconosciute a livello nazionale;
- pensionati, già appartenenti alle categorie anzidette, in quanto la Legge n. 143/92 non limita la concessione ai dipendenti per i quali il rapporto di lavoro sia ancora in atto al momento della proposta;
- lavoratori italiani all'estero che abbiano dato prove esemplari di patriottismo, laboriosità e probità; per essi non è richiesto il requisito di anzianità lavorativa di cui all'art. 5 della legge in argomento.

Sono esclusi i dipendenti dello Stato, delle Regioni, delle Province, delle Comunità di Valle, dei Comuni, nonché i lavoratori coloni, mezzadri, coltivatori diretti, domestici e dipendenti di Studi professionali ed Enti morali, per i quali sono previste altre forme di onorificenza conferite dalla Repubblica Italiana. La decorazione può essere altresì concessa per onorare la memoria dei lavoratori italiani anche residenti all'estero, periti o dispersi a seguito di eventi di eccezionale gravità determinati da particolari rischi connessi al lavoro in occasione del quale detti eventi si sono verificati; in tal caso si prescinde dai requisiti dell'età e dell'anzianità di lavoro.

Lo spirito dell'onorificenza, oltre a consentire di celebrare il lavoro come valore fondante del nostro Paese, secondo i principi affermati nella Costituzione, è l'omaggio e la pubblica testimonianza a quanti, attraverso le loro capacità, la loro fatica, l'ingegno profuso, hanno saputo realizzare un passo per migliorare e progredire la società del lavoro.

Per poter aspirare alla decorazione gli interessati devono essere in possesso:

1) dei seguenti requisiti:

1D.Lgs. 165/2001 art.1 comma 2.

«Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Fino alla revisione organica della disciplina di settore, le disposizioni di cui al presente decreto continuano ad applicarsi anche al CONI».

- essere cittadini ITALIANI;
- aver compiuto, entro il termine utile stabilito per la presentazione della domanda, il 50° anno di età;
- essere stati occupati per un PERIODO MINIMO ED ININTERROTTO DI 25 ANNI documentabili alle dipendenze della stessa azienda o alle dipendenze di aziende diverse, purché il passaggio da un'azienda all'altra non sia stato causato da demeriti personali.

2) di almeno uno dei seguenti titoli:

- aver dato vita a invenzioni o innovazioni nel campo tecnico e produttivo, migliorando l'efficienza degli strumenti, delle macchine e dei metodi di lavorazione;
- aver contribuito in modo originale al perfezionamento delle misure di sicurezza del lavoro;
- essersi prodigati per istruire e preparare le nuove generazioni nell'attività professionale;
- essersi particolarmente distinti per singolari meriti di professionalità, perizia, laboriosità e buona condotta morale.

Per la determinazione del requisito di anzianità si ricorda che l'art. 4 della Legge 143/92 prevede espressamente l'assenza di interruzioni nel periodo minimo richiesto.

A tal fine non costituiscono ragioni di interruzione i casi di passaggio ad altro datore di lavoro di lavoratori per intervenuta successione nella titolarità dell'azienda o trasformazione della stessa.

Per quanto attiene al requisito della buona condotta si invita a verificare, anche informalmente, l'assenza di precedenti penali in capo al candidato.

In tutti i casi, al fine di soddisfare il requisito della "buona condotta", il candidato può avviare, qualora ne ricorrano i requisiti, il procedimento di "riabilitazione" (vedasi al riguardo artt. 178 e ss. c.p.² e art. 683 c.p.p.)³ ovvero presentare istanza ex art. 445, 2° comma, c.p.p.⁴.

Preme, in ogni caso, richiamare l'attenzione sul requisito della buona condotta. E' necessario che emerga un profilo limpido della condotta sociale e professionale del candidato, circostanza che, comunque, non implica automaticamente il conferimento della decorazione che è mirata a riconoscere e valorizzare la creatività e la serietà del lavoratore, in quanto espressione di valori altamente significativi sul piano morale, sociale e lavorativo.

Le proposte di conferimento della decorazione devono essere, pena l'esclusione dal bando:

1. redatte in carta semplice;

2 L'art. 178 c.p. recita: «La riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga altrimenti».

3 L'art. 683 c.p.p. recita:

«1. Il tribunale di sorveglianza, su richiesta dell'interessato, decide sulla riabilitazione, anche se relativa a condanne pronunciate da giudici speciali, quando la legge non dispone altrimenti, e sull'estinzione della pena accessoria nel caso di cui all'articolo 179, settimo comma, del codice penale. Decide altresì sulla revoca della riabilitazione, qualora essa non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato.

2. Nella richiesta sono indicati gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 179 del codice penale. Il tribunale acquisisce la documentazione necessaria.

3. Se la richiesta è respinta per difetto del requisito della buona condotta, essa non può essere riproposta prima che siano decorsi due anni dal giorno in cui è divenuto irrevocabile il provvedimento di rigetto».

4 L'art. 445, comma 2, c.p.p. recita: «Il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena».

2. presentate alla Provincia Autonoma di Trento, Servizio Lavoro, 38121 – TRENTO, Via Gilli n. 4, **entro il termine IMPROROGABILE del 16 ottobre 2023**, mediante (alternativamente):
 - consegna a mano
 - a mezzo di posta ordinaria (raccomandata)
 - a mezzo posta elettronica all'indirizzo di posta elettronica certificata serv.lavoro@pec.provincia.tn.it (in tal caso i file devono avere uno dei seguenti formati: PDF/A, PDF, XML, TXT, TIFF, TIF, JPEG, JPG, JFIF, JPE e EML e non deve avere dimensioni superiori a 20 MB);
3. formulate dalle Aziende presso cui prestano la loro opera i lavoratori interessati, dalle organizzazioni sindacali ed assistenziali, dalle associazioni legalmente riconosciute a livello nazionale o direttamente dai lavoratori interessati.

Si avverte che, per le domande presentate tramite il servizio postale, si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine predetto ed a tal fine farà fede il timbro e la data dell'Ufficio Postale accettante.

Ciascuna proposta dovrà essere corredata, a cura del proponente, della seguente documentazione che potrà essere redatta su carta semplice:

1. Autocertificazione relativa alla nascita;
2. Autocertificazione relativa alla cittadinanza;
3. Fotocopia del documento di identità;
4. Attestato relativo al servizio o ai servizi prestati presso una o più aziende fino alla data della proposta o del pensionamento **indicando l'attuale o l'ultima sede di lavoro**;
5. Attestato relativo alla professionalità, perizia, laboriosità e condotta morale in azienda;
6. Curriculum vitae;
7. Autorizzazione, da parte dell'interessato, al trattamento dei dati personali (artt. 13-14 GDPR - Regolamento UE 2016/679);
8. Residenza, recapito telefonico ed *e-mail* ove disponibile;
9. Estratto Conto Previdenziale INPS.

Le attestazioni di cui ai punti 4) e 5) ed eventualmente il curriculum vitae, di cui al punto 6), possono essere anche contenute in un documento unico rilasciato dalla Ditta presso cui il lavoratore presta servizio (in tal caso, se l'interessato ha prestato servizio presso più aziende occorre allegare gli attestati dei servizi precedenti).

Al fine di agevolare la compilazione delle domande, si comunica che nel sito internet della Provincia Autonoma di Trento (<https://www.provincia.tn.it/Servizi/Domanda-per-onorificenza-Stella-al-merito-del-lavoro>) è reperibile la modulistica predisposta dal Servizio Lavoro, il cui uso è meramente facoltativo.

Qualora la domanda venga presentata dal datore di lavoro, si prega di allegare una tabella riepilogativa, aggiornata al **30.09.2023**, dei dati relativi agli occupati e ripartita per categorie (Dirigenti, Quadri, Impiegati, Intermedi, Operai).

Si reputa, altresì, opportuno far presente che le proposte avanzate negli anni precedenti sono considerate decadute e, quindi, dovranno eventualmente essere rinnovate ai fini del conferimento per l'anno 2024.

A tal proposito si ricorda che, salvo modifiche intervenute, non sarà necessario allegare la documentazione già prodotta ed acquisita dal Servizio Lavoro, fatta salva la riproposizione dei seguenti documenti:

- autocertificazione della cittadinanza italiana;

- autorizzazione da parte dell'interessato ad utilizzare i dati personali (ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, come aggiornato dal D.Lgs. 10.08.2018, n. 101, e del Regolamento Europeo 2016/679).

Si invita, invece, qualora siano intervenuti fatti nuovi di rilevante interesse (promozione del candidato ad una categoria o livello contrattuale superiore, ecc.) in riferimento ai punti 4), 5) e 6), ad integrare la documentazione già prodotta.